

STATUTO



DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO

Approvato:

- dalla Comunità di Primiero con deliberazione consiliare nr. 22 di data 03.10.2016;
- dal Comune di Canal San Bovo con delibera consiliare nr. 34 di data 29.11.206;
- dal Comune di Imer con delibera consiliare nr. 37 di data 19.102016;
- dal Comune di Mezzano con delibera consiliare nr. 43 di data 26.10.2016;
- dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza con delibera consiliare nr. 38 di data 22.11.2016;
- dal Comune di Sagron Mis con delibera consiliare nr. 34 di data 28.11.2016

INDICE

Preambolo storico

TITOLO I - Norme generali

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Articolo 2 - Sede, stemma e gonfalone

Articolo 3 - Albo della Comunità

Articolo 4 - Finalità

Articolo 5 - Oggetto dello statuto

TITOLO II - Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I - Organi di governo

Articolo 6 - Organi della Comunità

Articolo 7 - Il Consiglio

Articolo 8 - Attribuzioni del Consiglio

Articolo 9 - Prerogative

Articolo 10 – Dimissioni e surroga

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio

Articolo 12 - Presidente

Articolo 13 - Mozione di sfiducia

Articolo 14 - Compiti del Presidente

Articolo 15 – Atti del Presidente della Comunità

Articolo 16 - Organo di revisione economico-finanziaria

Articolo 17- Rinvio

Capo II - Poteri e competenze

Articolo 18 - Principi

Articolo 19 - Strumenti di programmazione

Articolo 20 - Competenze e potestà regolamentare

Articolo 21 - Trasferimento volontario

Capo III - Forme e Organi di partecipazione

Articolo 22 - Principi generali

Articolo 23 – I processi partecipativi

Articolo 24 – La partecipazione al procedimento

Articolo 25 – Audizione dei soggetti interessati al provvedimento

Articolo 26 - La consultazione popolare

Articolo 27 - Il referendum

Articolo 28 – Il referendum confermativo statutario

Articolo 29 - Il difensore civico

TITOLO III - I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 30 - Servizi pubblici locali

Articolo 31 - Attività economiche

TITOLO IV - Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni

Articolo 32 – Intese

Articolo 33 – Conferenza dei Sindaci

TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 34 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

TITOLO VI - Organizzazione della Comunità

Articolo 35 - Principi e criteri di gestione

Articolo 36 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 37 - Personale

Articolo 38 - Segretario generale

Articolo 39 - Funzione dirigenziale

TITOLO VII - Modifiche dello statuto

Articolo 40 - Modifica dello statuto

TITOLO VIII - Norme programmatiche, transitorie e finali

Articolo 41 - Norme programmatiche in materia di personale

Articolo 42 - Norme programmatiche in materia di finanziamento della Comunità

Articolo 43 - Norme transitorie in materia di elezione del Consiglio

PREAMBOLO STORICO

Spezzone di un più vasto sistema – quello alpino, fatto di scambi materiali e immateriali, di regole, di pratiche e di elaborazione politica, la comunità di Primiero si è costituita fin dal medioevo come strumento di organizzazione dello spazio, dell'uso e della gestione delle risorse collettive, saldo e autorevole interlocutore dei poteri pubblici o signorili interni ed esterni alla valle.

La comunità di valle intesa tanto nella sua dimensione istituzionale quanto nella sua dimensione amministrativa, sociale, religiosa, economica, è manifestazione e al tempo stesso produttrice di un'identità in continuo divenire, le cui caratteristiche derivano dalla compattezza territoriale della valle, dalla collocazione geografica e dalla conformazione orografica, dal relativo isolamento e dalla distanza da centri urbani, dalla secolare sovrapposizione della giurisdizione politica tirolese a quella ecclesiastica feltrina, da scambi economici di lunga durata con la pianura veneta.

La comunità di Primiero affonda altresì le sue radici e la sua ragione d'essere in una secolare pratica di collaborazione tra le amministrazioni comunali di Primiero, da Canal San Bovo a Sagron Mis.

La comunità nasce da una lunga consuetudine al lavoro comune concretatosi nelle varie forme di coordinamento tra i responsabili delle amministrazioni, nelle forme consortili di gestione di vari servizi pubblici, nelle numerose iniziative di cooperazione e solidarietà sociale, nella creazione e gestione della azienda elettrica municipalizzata, nella convinta attuazione, negli anni '70 del secolo scorso, dell'istituto comprensoriale.

TITOLO I
Norme generali

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

1. La Comunità è costituita dai Comuni di Canal San Bovo, , Imer, Mezzano, Sagron Mis e Primiero San Martino di Castrozza, e assume la denominazione di “Comunità di Primiero”, che è ente pubblico locale ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. *“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”*, di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché per l’esercizio di altre funzioni, compiti, attività e servizi, affidati dai Comuni. La Comunità di Primiero viene inoltre costituita a mente della legge 1102 del 03.12.1971, divenendo anche Comunità Montana ai sensi e per gli effetti della citata legge statale n. 1102/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Comunità di Primiero è dotata di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e provinciali.
3. Il territorio della Comunità di Primiero è costituito dai territori dei Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis .

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità di Primiero è situata nel territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – frazione Tonadico.
2. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, così come raffigurati e descritti nell'allegato al presente statuto.
3. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità su decisione del Presidente.
4. Gli uffici della Comunità, nel più ampio principio di sussidiarietà, possono essere dislocati anche in altri Enti per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini, anche avvalendosi delle strutture organizzative della Provincia e dei Comuni.
5. Il bollo è il timbro che reca lo stemma della Comunità e che ne identifica gli atti e i documenti.
6. Il Consiglio della Comunità disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso degli stessi.

Articolo 3.

Albo della Comunità

1. La sede è dotata di apposito albo tenuto con modalità telematiche, ove vanno pubblicati gli atti della Comunità per i quali ciò sia previsto da norme di legge o regolamenti.
2. La Comunità provvede alla notifica dei propri atti e potrà avvalersi dei messi notificatori dei Comuni.

Articolo 4

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sostenibile secondo la definizione condivisa dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente con valenza e funzioni politiche e amministrative sovracomunali, per l'esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. La Comunità favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo statuto, ogni iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali.
4. La Comunità persegue un giusto equilibrio, sia sotto il profilo della economicità delle attività e dei servizi che della qualità delle prestazioni e del contenimento massimo possibile delle loro ricadute ambientali e dell'equità nella loro distribuzione territoriale, nella dislocazione delle strutture comunitarie e nell'organizzazione dei servizi, in tutto il territorio, agevolando la crescita delle aree marginali e svantaggiate.
5. La Comunità:
 - a) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo, alla tutela ambientale e del paesaggio;
 - b) ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, applicando principi di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati;
 - c) tutela e valorizza l'istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico, folcloristico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, delle istituzioni scolastiche, favorendo la preparazione culturale e la formazione professionale della popolazione;

- d) favorisce il libero associazionismo, le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e l'integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità, ed i principi e i valori dell'Unione Europea;
 - e) svolge, quale centro di sviluppo economico e di progresso civile ed in rapporto alla disponibilità economica, altre attività di pubblico interesse nel territorio comunitario non devolute per legge ad altri Enti, in particolare inerenti allo sviluppo del turismo e della cura della terza età;
 - f) promuove una politica di pace e di integrazione etnica attraverso la cultura della tolleranza e della laicità dello Stato;
 - g) persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della collaborazione con tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e del volontariato operanti nel suo territorio.
6. La Comunità dispone di potestà regolamentare, organizzatoria – amministrativa, finanziaria e contabile, con riferimento alle funzioni ed attività di propria competenza. Nell'esercizio di tali potestà la Comunità approva i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

Articolo 5.

Oggetto dello statuto

1. Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.:
 - a) le attribuzioni degli organi della Comunità e le relative modalità di funzionamento;
 - b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
 - c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni;
 - d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;
 - e) l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
 - f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
 - g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;
 - h) l'attivazione, ai sensi del capo V ter della l.p.3/2006, dei processi partecipativi previsti dall'art.17quater decies e relativi all'assunzione di decisioni pubbliche di competenza della Comunità, per favorire un dialogo tra la Comunità e la società civile, aumentare la fiducia nelle Istituzioni, garantire scelte politiche coerenti ai bisogni e incrementare forme di responsabilità diffusa
 - i) l'attivazione di nuove forme di partecipazione, intesa come strumento di conoscenza e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche
 - j) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, le corrispondenti leggi provinciali nelle materie attribuite alla potestà legislativa della Provincia, nonché regionali in materia di ordinamento dei comuni, anche con riferimento alle norme in

materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali.

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I

Organi di governo

Articolo 6.

Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:
 - a) il Consiglio ;
 - b) il Presidente;
2. Costituisce ulteriore organo della Comunità l'organo di revisione economico-finanziaria.
3. Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. Fermo restando quanto disciplinato dal presente statuto, e quanto direttamente disciplinato dalla legge, le norme inerenti il Consiglio, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Articolo 7.

Il Consiglio

1. Il Consiglio è costituito dal Presidente e dai consiglieri nel numero stabilito dalla legge.
2. Le modalità di nomina, di elezione e la durata in carica del Presidente e dei consiglieri sono stabiliti dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m..
3. I componenti del Consiglio esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità.

Articolo 8.

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio rappresenta la popolazione dei comuni dell'intero territorio, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Spetta al Consiglio :
 - a) eleggere l'organo di revisione economico-finanziaria;
 - b) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni di competenza e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
 - c) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
 - d) scegliere i modelli organizzativi e le forme giuridiche dei servizi;
 - e) approvare gli atti costitutivi e/o di partecipazione ad enti, aziende, istituzioni, società e loro modificazioni;
 - f) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, istituzioni e nominare i rappresentanti del Consiglio presso gli stessi nei casi espressamente stabiliti dalla legge;
 - g) la pianificazione del territorio e l'approvazione del piano territoriale della Comunità, i programmi di sviluppo economico e sociale;
 - h) approvare il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, e il rendiconto della Comunità;
 - i) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma con altri enti locali;
 - j) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi all'amministrazione e organizzazione del personale;
 - k) approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 euro al netto degli oneri fiscali, oppure in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;
 - l) le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali del Consiglio .
 - n) ogni altra competenza demandata dalla legge.
3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per

legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

4. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, "lettere a),c), d), del presente articolo, è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 9.

Prerogative

1. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio . In particolare ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.
2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

Art.10

Dimissioni e surroga

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che deve avere luogo nella prima seduta utile. L'argomento deve essere trattato inderogabilmente prima degli altri punti all'ordine del giorno.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio e al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba far luogo allo scioglimento del Consiglio.

Articolo 11.

Funzionamento del Consiglio

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio sono fissate in un apposito regolamento, approvato dallo stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:
 - a) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari ;
 - b) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni consiliari ;
 - c) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
 - d) le modalità di effettivo esercizio delle prerogative di cui all'articolo 9 dello statuto;
 - e) le norme inerenti la assunzione dei provvedimenti e l'esercizio delle altre attribuzioni del Consiglio .
3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 3 suoi componenti.
4. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stessa sia notificato almeno ventiquattro ore prima.
5. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.
6. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
7. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
8. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Ove il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei membri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'Ente deve uniformarsi alla stessa.

Articolo 12.

Presidente

1. Il Presidente della Comunità, viene eletto secondo le modalità indicate dalla L.P. n.3/2006 e s.m.
2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi ha espletato il mandato per tre volte consecutive.
3. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente da lui designato, tra i componenti del Consiglio e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
4. Il Presidente rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

Articolo 13.

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente non comporta le sue dimissioni.
2. Il Presidente decade dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno $\frac{2}{5}$ (due quinti) dei componenti del Consiglio.
3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione è approvata, il Presidente decade e il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Articolo 14.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Consiglio. Nella prima seduta di Consiglio successiva alla nomina il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche per la loro discussione e approvazione e indica le deleghe per affari specifici, affidate ai consiglieri. Il Presidente rappresenta la Comunità, ne promuove l'iniziativa, sovrintende al funzionamento degli Uffici, è responsabile della esecuzione delle decisioni del Consiglio, cura il normale andamento degli atti amministrativi e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge.
2. In particolare il Presidente:
 - a) adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al segretario e ai responsabili dei servizi e degli uffici.
 - b) esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio sottoponendo allo stesso proposte formalmente redatte e istruite per l'adozione degli atti consiliari.
 - c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio;
 - d) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei responsabili di settore;
 - e) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
 - f) in caso di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, può adottare con i poteri del Consiglio, le variazioni al bilancio, salvo sottoporle a ratifica entro sessanta giorni, pena la decadenza;
 - g) rappresenta l'Ente in giudizio;
 - h) rappresenta anche tramite proprio delegato la Comunità nella assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa;
 - i) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal consiglio;
 - j) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - k) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite alla competenza del Consiglio;
 - l) autorizza gli incarichi esterni del Segretario e del personale.

3. Il Presidente nomina il vice Presidente tra i componenti del Consiglio, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Presidente può assegnare deleghe ai componenti del Consiglio, dandone comunicazione al Consiglio medesimo.
5. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente ne fa le veci il consigliere anziano.

Art.15

Atti del Presidente della Comunità

1. Il Presidente della Comunità assume i propri atti di cui all'art.17bis della L.P. n.3/2006 e s.m. nelle forme dell'Atto del Presidente o del Decreto. Entrambi sono pubblicati all'Albo Pretorio digitale dell'Ente.
2. I Decreti e gli Atti del Presidente della Comunità sono immediatamente esecutivi.
3. Su ogni proposta di Atto del Presidente che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono allegati all'Atto.
4. Ove il Presidente della Comunità non intenda conformarsi a detti pareri, deve darne adeguata motivazione nel testo dell'Atto.
5. All'adozione dell'Atto del Presidente partecipa il Segretario generale ai sensi della normativa vigente.
6. I Decreti del Presidente non necessitano di pareri tecnici e contabili.
7. Il Presidente si riserva la facoltà di sentire il Consiglio della Comunità prima dell'adozione di atti su materie di particolare interesse.

Articolo 16.

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione economico-finanziaria, nominato secondo le norme di legge, esercita i propri compiti per il controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Comunità e ha la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi dell'ente. Il Presidente può richiedere la presenza del revisore alle sedute degli organi dell'ente per relazionare in merito a specifici argomenti rientranti nella specifica competenza senza diritto di voto
2. L'organo di revisione può formulare, su richiesta od anche autonomamente osservazioni o proposte migliorative per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. L'organo di revisione fornisce al Consiglio ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Articolo 17.

Rinvio

1. Per quanto non direttamente disposto da questo capo si rinvia alle disposizioni del regolamento di funzionamento del Consiglio previsto dall'articolo 6, comma 4, del presente statuto.

Capo II
Poteri e competenze

Articolo 18.

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività della Comunità è retta dai principi di semplificazione, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
4. Se non previsto specificatamente in modo diverso, ciascun procedimento deve essere concluso entro il termine previsto dalla normativa vigente.
5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni e con il Parco Paneveggio Pale di San Martino.

Articolo 19.

Strumenti di programmazione

1. Gli strumenti di programmazione della Comunità sono quelli previsti dalla legge.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità favorisce e promuove intese e accordi con i comuni membri, con le Comunità limitrofe, anche esterne alla Provincia autonoma di Trento, con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.
3. La Comunità assicura l'imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.

Articolo 20.

Competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita e svolge le funzioni amministrative, compiti e attività trasferiti dalla Provincia e dai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale n.3 del 2006 e ss.mm. nonché le ulteriori funzioni amministrative, compiti e attività comunque affidate da enti pubblici per legge.
2. In particolare svolge le funzioni amministrative nelle seguenti materie :
 - a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione, assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
 - b) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
 - c) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei Comuni e con la Costituzione;
 - d) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dalla legge; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);
 - e) la programmazione delle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovra comunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
3. La Comunità esercita e svolge le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni secondo quanto previsto dal successivo articolo 21 del presente statuto.
4. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.
5. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile

e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 21.

Trasferimento volontario

1. La Comunità, può esercitare le funzioni e svolgere i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni. I Comuni possono trasferire o delegare volontariamente alla Comunità l'esercizio delle funzioni amministrative trasferibili o delegabili.
2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento o delega volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.
3. La Comunità, nelle materie trasferite ai sensi del presente articolo, assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza, nonché i relativi provvedimenti finali.
4. La Comunità, ove eserciti le potestà di cui al comma precedente, assicura, nell'ambito delle varie fasi del procedimento e della gestione, la partecipazione del Comune interessato al procedimento medesimo.
5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività trasferite o delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i Comuni interessati, un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.
6. Qualora il trasferimento o la delega, non coinvolga tutti i Comuni, in luogo dell'intesa si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità.
7. I trasferimenti di funzione sono deliberati dai consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di riparto delle spese relative.

CAPO III

Forme e Organi di partecipazione

Articolo 22.

Principi generali

1. L'azione amministrativa della Comunità viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei Comuni e dei cittadini, sia come singoli, sia nelle forme associate riconosciute in conformità alle norme dello statuto.
2. La Comunità adegua il suo operato alle disposizioni di cui al capo V° ter della Legge Provinciale n.3/2006 e ss.mm..
3. Lo statuto fa espressamente salvi, oltre agli speciali istituti di partecipazione previsti dal presente capo, tutti gli altri istituti di partecipazione, moduli procedurali e di amministrazione concertata già previsti dalla L.P. 30 novembre 1992 n. 23, ed in quanto applicabili dal capo IV della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..

Articolo 23.

I processi partecipativi

1. La Comunità assicura il diritto di partecipazione quale percorso di discussione organizzata con riferimento all'adozione di atti di natura amministrativa e assunzione di decisioni pubbliche di propria competenza.
2. La Comunità applica le norme sui processi partecipativi di cui al Capo V ter della L.P. 3/2006 e s.m. e relativo regolamento di attuazione. Qualora la partecipazione a livello provinciale assorba quella di livello locale, aderisce e collabora nei processi partecipativi di livello territoriale sovraordinato,.

Art.24

La partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente.
2. I portatori di interesse pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto :
 - a. di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b. di presentare memorie scritte e documenti;
 - c. di essere ascoltati, a richiesta dal responsabile del procedimento;
 - d. di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - e. di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.
4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo da approvarsi da parte del Consiglio.
5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo statuto o da un regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.
6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

Articolo 25

Audizione dei soggetti interessati dal provvedimento

1. Fatti espressamente salvi gli obblighi di avviso di avvio del procedimento e di facoltà di partecipazione al procedimento previsti dalle leggi vigenti, posti a favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, è concessa a favore degli stessi la facoltà di essere sentiti, dal soggetto competente ad adottare il provvedimento finale, a mezzo di audizione personale, anche con l'assistenza di proprio consulente, prima della assunzione del provvedimento finale.
2. L'istanza dovrà pervenire al responsabile del procedimento entro il termine di chiusura del procedimento stesso, come stabilito dalla legge o come diversamente stabilito dall'Amministrazione, ed il responsabile del procedimento dovrà indire l'audizione entro i trenta giorni successivi.
3. L'audizione, ove richiesta, sospende i termini di chiusura del procedimento, che inizieranno a decorrere dalla data di celebrazione della audizione.

Articolo 26

La consultazione popolare

1. La Comunità favorisce la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo.
2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
3. La consultazione impegna la Comunità alla valutazione delle indicazioni espresse.
4. La consultazione è indetta dal Consiglio su proposta del Presidente, ed approvata dal Consiglio stesso con maggioranza qualificata dei 2/3 (8 consiglieri), da 500 cittadini residenti nel territorio della Comunità che abbiano compiuto 16 anni o da un singolo Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno 4/5 dei consiglieri assegnati.
5. Nel caso di richiesta popolare le firme dovranno essere raccolte su appositi moduli ed autenticate da un pubblico ufficiale.
6. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'orario nonché l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità disciplinate da apposito provvedimento del Consiglio .

Articolo 27

Il referendum

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente.
2. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta del Consiglio, che sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti su proposta sottoscritta da almeno 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità, o su proposta di 2 Consigli comunali.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale della Comunità;
 - e) regolamento di funzionamento interno del Consiglio;
 - f) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni:
4. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio, in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. La proposta di referendum con il quesito referendario sono depositati presso la segreteria della Comunità da un comitato promotore composto da non meno di 50 elettori aventi i requisiti di cui al comma 2 della presente norma.
6. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri nomina il Comitato dei Garanti composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico- finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei questi referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare. Se il referendum è ammesso non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. Dopo la verifica di ammissibilità il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie (500 elettori) autenticate dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53, da effettuarsi entro i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum, depositandole presso la segreteria della Comunità.

7. L'amministrazione della comunità assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento per la partecipazione e consultazione dei cittadini.
8. Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni dall'avvenuta regolare presentazione delle sottoscrizioni necessarie .
9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nella Comunità di Primiero che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
10. Il referendum è valido se partecipa almeno il 25 % degli aventi diritto al voto.
11. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.

Articolo 28

Il referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.
2. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
3. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali della Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
4. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Articolo 29

Il difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.
3. Previa delibera del Consiglio la Comunità stipula apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche alla Comunità.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al difensore civico.

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 30.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni.
2. Nel rispetto del contenuto di cui alla L.P. n.3/2006, la Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.
3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre comunità coinvolte.
4. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità ambientale, economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.
5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intendono perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.
6. L'acqua è un bene pubblico comune sociale e il suo accesso è un diritto umano universale, indivisibile, inalienabile, non assoggettabile a regole di mercato e ad azioni speculative.

Articolo 31

Attività economiche

1. La Comunità, con deliberazione approvata da almeno i 2/3 dei componenti assegnati del Consiglio , può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.
2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 32.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.
2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.
3. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse sovra comunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.

Articolo 33

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente della Comunità e dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.
2. La Conferenza dei Sindaci ha funzioni propositive, consultive e programmatiche e assicura il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative ed organizzative della Comunità e dei Comuni che ne fanno parte .
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità che la convoca, che ne fissa l'ordine del giorno, autonomamente o su proposta di uno o più Sindaci. Il Presidente della Conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Sindaco più anziano d'età.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
5. Nel caso di assenza o di impedimento formalmente dichiarato ciascun Sindaco è sostituito da un assessore a tal fine delegato.
6. La Conferenza potrà decidere di istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
7. Assiste e verbalizza un dipendente della Comunità.

TITOLO V

Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 34.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.
4. La provincia assicura il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.
5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
8. La Comunità dispone di un proprio patrimonio disciplinato da apposito regolamento.
9. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia. La struttura competente cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni, della conservazione di titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

TITOLO VI

Organizzazione della Comunità

Articolo 35.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle gestionali che sono svolte dalla dirigenza e in sua mancanza dai responsabili delle strutture.
3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.
5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici di altri Enti pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.
6. L'assetto organizzativo è determinato secondo i principi di autonomia, professionalità e responsabilità, ed è improntato a criteri di flessibilità in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi dell'Amministrazione.
7. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione, anche avvalendosi di strumenti informatici, deve costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:
 - la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

- l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Articolo 36.

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi definisce:
 - a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
 - b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della provincia e dei Comuni;
 - c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
 - d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.
2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 37.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.
2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 38.

Segretario generale

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. Il segretario svolge inoltre tutte le funzioni previste per la figura del segretario comunale generale.
3. Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono attribuite al segretario generale. Egli esercita tutte le funzioni amministrative attribuitegli dallo statuto e dai Regolamenti dell'Ente.
4. Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario generale saranno stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del posto o la temporanea assenza del titolare, la sostituzione avverrà in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 39.

Funzione dirigenziale

1. Ai responsabili delle strutture, nel caso in cui non siano previsti nella dotazione organica figure dirigenziali spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.
3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni i responsabili delle strutture rispondono al Presidente dei risultati della loro attività.

TITOLO VII

Modifiche dello statuto

Articolo 40.

Modifica dello statuto

1. La procedura di modifica del presente statuto è prevista dalla L.P. n.3/2006 e ss.mm..

TITOLO VIII

Norme programmatiche, transitorie e finali

Articolo 41.

Norme programmatiche in materia di personale

1. Con la sua costituzione la Comunità provvede alla verifica della dotazione organica complessiva del personale pubblico presente sul suo territorio. Sarà cura della Comunità definire, in un piano programma comunitario, effettuate le opportune verifiche, i fabbisogni complessivi di personale, in funzione della attuazione del programma, stabilito dalle Amministrazioni interessate del territorio stesso.

Articolo 42

Norme programmatiche in materia di finanziamento della Comunità

1. I Comuni si impegnano a definire un accordo quadro di programma da stipulare tra di essi per il trasferimento alla Comunità di risorse specifiche destinate alla progettazione e alla realizzazione di iniziative, progetti, interventi, opere, di interesse sovra comunale, anche in ambiti diversi da quelli inerenti le competenze trasferite, e avvalendosi dell'istituto della delega amministrativa, anche avuto riguardo ai trasferimenti di risorse da parte della Provincia autonoma di Trento alla Comunità.

Articolo 43.

Norme transitorie in materia di elezione del Consiglio

1. Nel caso in cui due o più Comuni procedano alla fusione si applicano comunque le norme dello statuto inerenti la garanzia di rappresentatività per ciascuno dei Comuni procedenti alla fusione per tutta la durata del mandato, fino al rinnovo del Consiglio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE CARATTERISTICHE E DEI MOTIVI DELLA SCELTA DELLO STEMMA DELLA "COMUNITA' DI PRIMIERO".

Fin dal XI secolo è documentata l'esistenza della Comunità di Primiero, che raggruppava gli attuali otto comuni. Tale Comunità aveva adottato quale proprio stemma la "LONTRA" raffigurata in diverse forme.

Tra le varie soluzioni iconografiche si possono citare:

- a) vecchio stemma di Primiero come appare da una medaglia Società Veterani Militari del 02.12.1898 (vedi Trotter Corrado Vita Primierotta nei suoi costumi, tradizioni, leggende. Mezzano, 1979. Pag. 17).
- b) Stemma della Comunità di Primiero affrescato sulla loggia interna della Rocca di Riva del Garda.
- c) Stemma della Comunità raffigurato su bassorilievo ligneo conservato nell'abside della Chiesa Arcipretale S. Maria Assunta di Fiera di Primiero.
- d) Attuali stemmi dei Comuni di Tonadico, Mezzano, Imer, Canal San Bovo.

Ad ulteriore illustrazione della funzione e del governo della Comunità di Primiero si riporta di seguito l'illustrazione fattane da RANCHINI Antonio in *"Succinto ragguaglio della Valle di Primiero nominata anticamente Castello della Pietra – anno 1723" ... "La Comunità di Primiero s'ha eletto la lontra, ossia Lodra per sua propria e particolar arme ed insegna, e non senza mistero, per essere la Lontra un geroglifico, che dinota illibatezza e purità di persone, che dimorando con perversi, non restano macchiate dalla loro malvagità, a guisa di Lot ed Abramo, i quali benché dimorassero, il primo fra i Sodomiti e il secondo fra i Caldei, non ostante si conservarono innocenti; Onde i Bargagli osservando la Lontra, vestita di sottilissimo pelo ad uscire dall'Aque senza essere bagnata li diede il moto: Né pur bagnata. Con ragione però a lei s'assomiglia la Comunità di Primiero; che con tutte le varie mutazioni di dominio, e con tutto il miscuglio di tante barbare Nazioni, si conservò fra quelle lorde e contaminate genti, pura ed innocente"*.

A conclusione di quanto riportato, lo stemma di cui al precedente punto c) risulta esser quello che con più certezza si può ritenere simbolo ufficiale dell'antica comunità, e che nel miglior modo esprime e sottolinea l'analogia fra le istituzioni amministrative (Comunità – Comprensorio – Comunità di Valle) pur con le ovvie diversità dovute alle diverse realtà storico politiche.

Lo stemma così come preposto, pur risultando diverso da tutti gli stemmi già adottati o in uso nei singoli Comuni ben si presta a raffigurare l'obiettivo di una unità delle tre Valli: Cismon, Vanoi e Mis, cui la Comunità di Valle è finalizzata.

Già dal 1984 lo stemma che si propone di adottare per la Comunità di Primiero, è stato riconosciuto e fatto proprio dal Comprensorio di Primiero giusta deliberazione dell'Assemblea nr. 68 di data 25.07.1984.

DESCRIZIONE DELLO STEMMA

Scudo ovale ripartito verticalmente con le seguenti figurazioni:

- al centro Lontra stilizzata in rilievo di colore nero.
Il campo di destra di colore azzurro
Il campo di sinistra di colore verde.
- Cornice e cartiglio in rilievo d'oro.

DESCRIZIONE DEL GONFALONE

Drappo rettangolare ricadente perpendicolarmente bipartito verticalmente in due fasce:

- a sinistra di colore rosso
- a destra di colore bianco

terminanti ad angolo e frangiate d'oro.

Nel centro lo stemma della Comunità di Valle con scritta superiore: "**Comunità di Primiero**" in oro.

